

Legge regionale 3 gennaio 1984, n. 3.

Contributi al Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi e al Comitato regionale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di favorire l'attività di promozione umana e sociale dei non vedenti e dei sordomuti, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo al Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi (Uic) e al Comitato regionale dell'Ente per la protezione e la assistenza dei sordomuti (Ens).

Art. 2

Per ottenere i contributi, gli organi interessati della Uic e dell'Ens devono presentare, a pena di decadenza, ogni anno, entro il 31 marzo, apposita domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata:

- a) dal programma delle iniziative da attuare entro l'anno;
- b) dal resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente.

La Giunta regionale, laddove riscontri difformità rispetto agli scopi e alle finalità della presente legge, invita gli organi responsabili dell'Uic e dell'Ens a rettificare il programma annuale di attività.

In caso di inattività, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi, la Giunta regionale revocherà la concessione del contributo e se del caso disporrà la cessazione del finanziamento, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi della presente legge, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3

Alla copertura degli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede attraverso la costituzione di una riserva a favore del Consiglio regionale della Unione italiana ciechi e del Comitato regionale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti all'interno del fondo regionale per i servizi sociali di cui all'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55. A tal fine a partire dall'esercizio finanziario 1984 è istituito un apposito capitolo di spesa col numero 61405 «Fondo regionale per i servizi sociali. Quota finanziata dalle assegnazioni statali sulle leggi n. 891 del 29 novembre 1977 "Asili nido", n. 641 del 21 ottobre 1978 "Enti dissociati" e n. 392 del 27 luglio 1978 "Canone sociale". Contributi al Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi e al Comitato regionale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti».

Per l'esercizio 1984 la quota da riservare al finanziamento della presente legge è determinata in lire 600 milioni, di cui lire 350 milioni all'Unione italiana ciechi

(Uic) e lire 250 milioni all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (Ens). La legge di bilancio determinerà annualmente lo stanziamento degli anni successivi. La dotazione finanziaria del capitolo 61405 nel triennio 1984-1986 è ottenuta attraverso la riduzione di quella attribuita al capitolo 61401 in sede di bilancio pluriennale 1983-1986 come da legge regionale n. 34 del 14 giugno 1983.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 3 gennaio 1984

Bernini